

Prot. 0057 Circolare
Distribuzione
Legale
Servizi Generali

Roma, 15 febbraio 2005

Alle IMPRESE ASSOCIATE

Normativa antiriciclaggio. Modalità di incasso dei premi e di successivo accredito degli stessi alle imprese da parte degli agenti. Risposte UIC a quesiti.

Facciamo seguito alla precedente nostra Circolare 7, prot. 7, Distr. 1, Legale 6, Serv. Gen. 6, del 9 gennaio 2004, con la quale avevamo reso nota la posizione dell'Ufficio Italiano Cambi relativamente alle operazioni di pagamento dei premi effettuati presso le agenzie assicurative per un importo superiore a € 12.500,00.

Come è noto, in quella circostanza l'UIC aveva manifestato di non ritenere corretta, ai sensi della normativa antiriciclaggio, la prassi di consentire all'agente di ricevere dalla clientela pagamenti di importo superiore a € 12.500,00 e di versare gli stessi su di un conto corrente a lui intestato, anche sul presupposto esplicito di tale sua qualità (c.d. conto esterno dell'impresa).

Per l'UIC, infatti, la procedura corretta da seguire in tali casi prevedeva che l'agente ricevesse mezzi di pagamento solo se intestati direttamente all'impresa riversando i premi incassati esclusivamente su conti correnti intestati alla compagnia.

A distanza di alcuni mesi, tuttavia, l'UIC, rispondendo ad alcuni quesiti, sembra avere modificato la precedente interpretazione con una nuova posizione, che può ritenersi oramai consolidata perché ribadita in più di una circostanza e, da ultimo, in data 24 gennaio u.s..

In particolare, l'Autorità, nell'esprimere la sua posizione circa la corretta procedura che le imprese di assicurazione dovrebbero seguire nell'incasso dei mezzi di pagamento di qualsiasi natura per un importo superiore a € 12.500,00 per il tramite del canale agenziale, ha individuato "due possibili alternative nelle procedure di incasso

premi superiori alla soglia di € 12.500,00, entrambe in linea con la normativa antiriciclaggio:

- il contante o l'assegno intestato alla compagnia sono versati su di un conto di pertinenza della stessa, su cui l'agente è delegato ad operare in base al rapporto giuridico in essere con l'impresa preponente;
- il contante o l'assegno intestato all'agente e recante la clausola di non trasferibilità sono versati su di un conto intestato all'agente stesso il quale provvederà a retrocedere all'impresa gli importi incassati secondo le modalità concordate tra loro”.

Va peraltro sottolineato che nell'ultima risposta dell'UIC non si rinviene più, come in precedenza, alcun riferimento alla circolare 533/D dell'ISVAP. Riteniamo che ciò sia dovuto all'interpretazione fornita al riguardo dall'Istituto di Vigilanza nella lettera del 12.11.2004, da noi trasmessa in pari data (cfr. circ. 211, prot. 0405, distr. 27).

Pertanto, allo stato attuale, si può considerare assolutamente simmetrica la posizione dell'Organismo di Vigilanza e quella dell'UIC.

Nel trasmettere in allegato i pareri dell'UIC in nostro possesso, restiamo a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

Rif.: Distribuzione
Avv. Stefano Montanari
tel. 06 32688663 fax: 06 3222220
e-mail: stefano.montanari@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli

Allegato
Risposte UIC